



UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

L'Ufficio Elettorale Centrale, riunito in data 3 maggio 2018 in Roma presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per gli adempimenti ex art. 2 quater D. Lgs. n. 545/92 e succ. mod. e art. 8 Regolamento di attuazione di cui all'art. 2 septies dell'art. 21 D.Lgs n. 545/92 e succ. mod.ni - approvato con Delibera del C.P.G.T. n.414/2018 del 6/3/2018 - in ordine alle candidature presentate per le elezioni per il rinnovo del predetto Consiglio di Presidenza indette per il 20 maggio 2018,

Visto il combinato disposto dell'art. 21 c. 2 bis D.Lgs. n. 545/1992 (che richiede un numero minimo di 20 firme per la presentazione della candidatura), dell'art. 6 co 4° e 7 lett/b punto-i) del Regolamento di attuazione (circa le modalità di autentica delle firme dei presentatori), dell'art. 21 co. 2 quater D.Lgs. n. 545/1992 (che prevede l'esclusione della candidatura priva del numero minimo di firme di presentazione necessario);

Visto l'art. 8 del Regolamento di attuazione citato , relativo ai compiti di verifica delle candidature dell'Ufficio elettorale centrale;

Esaminata la documentazione della candidatura al CPGT presentata il 13 aprile 2018 e contenuta in plico consegnato a mani proprie presso la sede del CPGT dal candidato CAZZOLLA Fernando Antonio (nato a Leverano il 24/9/49), Giudice in organico alla CTR Puglia, che ha accluso proprio documento d'identità in fotocopia;

PREMESSO

che la candidatura documentalmente consta di un'unica "scheda elettorale", redatta sul modello dell'allegato-A) del Regolamento di attuazione; che l'unica predetta scheda, composta di più fogli, riporta nel frontespizio (di seguito alla dichiarazione ex art. 7 Regolamento di attuazione) la firma del candidato, e nei riquadri sottostanti tutte le n. 21 firme di presentazione, apposte - dopo che nel primo foglio contenente la dichiarazione sottoscritta dal candidato compare una prima firma di giudice presentatore appartenente alla CTR della Puglia - in successivi fogli da giudici anche di Commissioni Tributarie diverse dalla CTR Puglia, in difformità a quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 del Regolamento (che prevede che *"se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza" "in tal caso la dichiarazione del candidatoè resa su ogni scheda di presentazione"*); che in particolare una delle firme è stata apposta dal Giudice SILOCCHI Sergio, in organico alla CTR della Lombardia (come si desume anche dalla relativa autentica, effettuata dall'assistente tributario Andrea Niero); che tra le firme dei presentatori, risultano quelle di Sartori Arturo, Dell'Anna Anna Rita, e Agostinacchio Francesco, tutti in organico alla CTP di Lecce, nonché di Di Carlo Carlo, in organico alla CTP di Bari; che in tutti i casi descritti, queste firme di presentatori di Commissioni Tributarie diverse dalla CTR della Puglia avrebbero dovuto essere apposte su apposite e distinte schede - una per ciascuna Commissione Tributaria di appartenenza dei sottoscrittori - riportanti, nel frontespizio, anche la prescritta dichiarazione firmata del candidato, elemento che invece nella fattispecie difetta;

- che per quanto concerne le firme dei presentatori, poiché il Regolamento di attuazione all'art. 7 lett.B punto I prevede che le stesse devono essere autenticate "con le formalità di legge", deve ritenersi che detta autenticazione segua le disposizioni generali in materia di documentazione amministrativa e segnatamente dell'art. 21 co. 2° D.Lgs. n. 445/2000 dal quale emerge la necessità dell' indicazione delle modalità di autenticazione;

CONSIDERATO

1) che la firma del presentatore Giudice Di Carlo Carlo, in organico alla CTR di Bari ,oltre al difetto di autentica sub/2 ,risulta essere stata autenticata (dopo che nel medesimo rettangolo destinato all'autentica con un tratto di penna è stata barrata la stampigliatura " il dirigente dott. Francesco Giaccari") da persona di cui non è riportata la qualifica e della quale neppure è possibile stabilire (essendo la firma illeggibile) l'identità ; che tale firma di "autentica" è da considerare apposta da persona acrente di potere di certificazione e autenticazione – che anche che deve comunque essere conferita con atto formale - e ciò in contrasto con l'ultimo periodo della lettera b), punto i) dell'art. 7 del Regolamento di attuazione in parola (secondo il quale "il Direttore autentica la firma con le formalità di legge") e dell'art. 21 co. 2° D. P.R. n. 445/2000 ai sensi del quale l'autenticatore deve indicare le modalità di identificazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2490/15, ric. Pergamo e altri);

2) che inoltre una delle suddette n. 21 firme di presentazione risulta apposta dal giudice Galati Nicola (della CTP Foggia); che lo stesso giudice ha firmato anche per la presentazione di altro candidato (TOMASICCHIO Angela) con la conseguenza che detta firma, ai sensi dell'art. 21 co.2 ter del d.lsvio n. 545/92 e dell'art. 6 co. 3° del Regolamento di attuazione, è affetta da NULLITA' e non può quindi essere computata nel novero delle firme utili alla candidatura del giudice CAZZOLLA;

3) che tutte le firme di presentazione sono prive di regolare autenticazione, non essendo per nessuna delle stesse indicate le modalità di identificazione (con formula "per conoscenza diretta" o analoghe, o alternativamente per avvenuta esibizione di un documento di identità di chi firma con indicazione degli estremi del documento stesso), in violazione dell'art. 21,co.2 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 7 lett. b/punto-i) del Regolamento di attuazione (secondo il quale "il Direttore autentica la firma con le formalità di Legge" ; v. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2490/15, ric. Pergamo e altri).

RITENUTO, per quanto prima evidenziato, che:

- a) le firme dei presentatori Di Carlo Carlo e Galati Nicola sono ictu oculi nulle e tamquam non essent, la prima perché autenticata in contrasto con l'ultimo periodo della lettera b), punto i) dell'art. 7 del Regolamento di attuazione in parola (secondo il quale "il Direttore autentica la firma con le formalità di Legge") e dell'art. 21 co. 2° D.P.R. n. 445/2000 (ai sensi del quale l'autenticatore deve indicare le modalità di identificazione); la seconda, perché in violazione dell'art. 21 co.2 ter del D.Lgs. n. 545/92 e dell'art. 6 co. 3° del Regolamento di attuazione il

giudice Galati è presentatore anche di altro candidato: per questa sola circostanza della nullità assoluta delle due firme in questione, la candidatura è inammissibile perché priva dell'indispensabile presupposto del numero di firme minimo prescritto di venti presentatori, dal momento che residuano – a prescindere da altre nullità e difformità dalle prescrizioni di legge e di Regolamento - solo n. 19 firme di presentazione;

- b) Sotto altro e autonomo profilo, sono peraltro da considerare affette da nullità tutte le n. 21 firme di presentazione della candidatura in parola per violazione dell'art. 21 co. 2° D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 7 lett. b/punto-i) del Regolamento di attuazione, e di conseguenza la candidatura è inammissibile per mancanza delle firme di presentazione richieste ai sensi dell'art. 21 co. 2 bis e 2 quater D.Lgs. n. 545 /92;
- c) Ancora sotto altro e autonomo profilo (Regolamento di attuazione cit., art.6 co. 4) in considerazione della omissione di una formalità essenziale, quale è, nello specifico sistema elettorale, la dichiarazione solenne del candidato (che contestualmente attesta sotto la sua responsabilità di non avere precedenti disciplinari ostativi) - da apporre, per ciascuna Commissione Tributaria ove intenda raccogliere firme di presentatori, nel frontespizio della relativa scheda, sono da considerare invalide e in definitiva nulle le sottoscrizioni dei cinque presentatori sopra indicati in premessa (non in organico nella CTR Puglia), apposte nell'unica scheda di candidatura in cui avrebbero potuto essere raccolte validamente solo le firme di presentatori (come il primo nell'ordine di scritturazione) appartenenti alla CTR della Puglia;

P.T.M.

DICHIARA inammissibile per mancanza dei presupposti di legge e per l'effetto esclude, ai sensi degli artt. 21 co. 2 bis, ter e quater D. Lgs. n. 545/92, degli artt. 6 co. 2° e 7 lett-b/punti-i) del Regolamento di attuazione, degli artt. 21 co. 2° D.P.R. n. 445/2000, la candidatura del Giudice Cazzolla Fernando Antonio presentata per le elezioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria indette per il 20 maggio 2018.

Si comunichi all'interessato CAZZOLLA Fernando Antonio e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Roma, 3 maggio 2018

Il Presidente

Roberto Punzo

I componenti

Carlo Fucci



Raffaele Di Ruberto

